

GIUSTIZIA CIVILE

RIVISTA GIURIDICA TRIMESTRALE

ISSN 0017-0631

DIREZIONE SCIENTIFICA

GIUSEPPE CONTE - FABRIZIO DI MARZIO



ESTRATTO:

Enrico del Prato

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ SOCIALE E DIRITTO PRIVATO



GIUFFRÈ EDITORE

Principio di sussidiarietà sociale e diritto privato

Il saggio indaga il principio di sussidiarietà “orizzontale”, o “sociale”, previsto nell’art. 118, comma 4, Cost. a seguito della riforma del 2001. Muovendo dalla sua emersione attraverso l’esegesi del testo fino alla individuazione dell’ambito della sua portata, l’A. delinea i campi dove esso sembra destinato ad operare, richiamati dall’espressione comprensiva “attività di interesse generale”, ed esplora il suo rapporto con l’autonomia privata che, ancora non definitivamente assodato, lascia aperte una serie di considerazioni sull’incidenza del principio di sussidiarietà sul piano delle fonti del diritto.

381

The essay explores the principle of “horizontal” or “social” subsidiarity stated in the Constitution (Art. 118, par. 4) pursuant to the reform of 2001. Moving from its rise through the exegesis of the text to identify the extent of its aim, the A. outlines the areas in which it seems intended to operate, identified by the expression “activities of general interest”, and explores its relationship with the private autonomy that still have not been definitively established and that leaves open many questions about the impact of the principle of subsidiarity in terms of sources of law.

Sommario: 1. Emersione del principio. – 2. Portata. – 3. Rapporto con l'autonomia privata. – 4. Sussidiarietà e fonti.

1. - Emersione del principio.

Il dibattito sulla tutela costituzionale dell'autonomia privata è da tempo sopito¹. Negli anni '70 esso era sostanzialmente approdato alla tesi che l'autonomia privata non è tutelata in sé, ma in quanto si esplichi in attività corrispondenti all'esercizio di diritti costituzionalmente protetti (ad es. l'art. 41 Cost. per l'iniziativa economica privata e la concorrenza).

Nella Costituzione il diritto privato viene indicato, sotto la voce "ordinamento civile", dall'art. 117, comma 2, lett. *l*), come una delle materie in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva; il principio di sussidiarietà orizzontale (o sociale) è esplicitamente enunciato nell'art. 118, comma 4, Cost.: «Stato, Regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

382

Già negli artt. 2, 3 e 29 Cost. viene esplicitato che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, e sono sancite la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge nonché «i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».

Il "riconoscimento" dell'autonomia privata (che nell'art. 1322 c.c. trova la sua sede "civilistica") è l'archetipo della sussidiarietà perché esprime la funzione vicaria del diritto rispetto alle determinazioni dei privati: del resto, come ha confermato il Consiglio di Stato², il nocciolo della sussidiarietà sta in ciò, che "gli interventi pubblici siano svolti al livello più appropriato".

In fondo non è che il normale atteggiarsi del diritto rispetto alla socialità, il quale rivela la funzione sussidiaria della normazione.

Ai privati non è, infatti, normalmente precluso discostarsi da schemi predisposti per dare vita a rapporti che essi ritengano più funzionali ai

¹ Una riflessione è in AA.VV., *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale. Iniziativa economica e impresa*, t. 3, Atti del 2^o Convegno Nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Napoli, 2007.

² Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2006, in *Ragusan*, 2007, 275.

propri interessi, sicché si può dire che il diritto opera in due ambiti, diremmo quasi residuali, per quanto vasti: dove, pur potendo autoregolarsi, i privati tacciono – dunque nel silenzio dell'autonomia privata – e dove, in ragione del particolare e preminente interesse specificamente presidiato dall'ordinamento, la disciplina è stata dettata con norme inderogabili.

Del resto, di fronte alla pluralità degli ordinamenti giuridici ed al fenomeno, ormai consistente, delle organizzazioni private con vocazione normativa, si può ravvisare un principio di parità tra pubblico e privato che l'emersione del principio di sussidiarietà sociale ha sugellato.

2. - Portata.

L'art. 118 è collocato nel titolo V della Costituzione, dunque non tra i principi fondamentali: spontaneo chiedersi, perciò, se si sia trattato solo di una allocazione delle funzioni amministrative, che ne stabilisce una condizione di esercizio e, di riflesso, fissa un limite di legittimità costituzionale della legge. L'interrogativo, sebbene ovvio, non deve, tuttavia, indurre a restringere la portata di una norma mediante la sua collocazione, specialmente considerando che un'implicita affermazione della sussidiarietà orizzontale può rinvenirsi negli artt. 2 e 3 Cost.

Peraltro va ricordato che il principio, per quanto con valenza evidentemente pubblicistica (e quindi riconducibile alla sussidiarietà c.d. istituzionale o verticale), si trova formulato, con definizione ufficiale, anche nell'art. 5, comma 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea e nell'art. 2, comma 2, del Trattato sull'Unione europea.

La esplicitazione costituzionale della sussidiarietà orizzontale (o sociale) imprime all'iniziativa ed all'autonomia privata un significativo supporto, fornendo, anzitutto, un criterio di orientamento ed una chiave di lettura delle disposizioni che incidono sull'agire dei privati. Il richiamo, poi, all'azione dei singoli accentua la portata di questo supporto perché riconosce anche all'iniziativa individuale la medesima funzione e copertura di quella collettiva.

Quanto all'ambito soggettivo della sussidiarietà orizzontale, si può ritenerre che "cittadini" non debbano essere considerati solo coloro che hanno

la cittadinanza: non vi sarebbe, infatti, ragione di riservare la promozione di attività di interesse generale – che ben potrebbero, per definizione, essere rivolte anche a beneficio di non cittadini – a coloro che, invece, posseggano tale *status*.

Il termine “favoriscono” nell’art. 118, comma 4, vuol significare che la norma è programmatica: essa comunque costituisce un parametro interpretativo della disciplina ed apre la questione circa la definizione delle competenze. Da un lato, infatti, la pubblica amministrazione ammette di ritrarsi di fronte all’iniziativa di un privato, singolo o associato, limitando la propria iniziativa; dall’altro il privato può essere chiamato dalla prima all’intervento, ove ciò sia necessario, alla luce degli interessi di volta in volta implicati.

Ciò parifica il privato al pubblico, e il comma quarto dell’art. 118 vi dà il suggello costituzionale.

Dall’intento di favorire le libere esplicazioni dei privati e dei corpi sociali discende un possibile sindacato costituzionale delle norme che lo meno manno; un sindacato degli atti amministrativi, specifici o ad efficacia normativa; un sindacato, inoltre, di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.

Dunque, come altrove ho avuto modo di rilevare³, il principio, perché ascrivibile a rango costituzionale, ha attitudine a conformare l’attività normativa, fornendo al contempo un modello ispiratore delle scelte da porre a base di quest’ultima.

Che l’esercizio privato di attività di interesse generale debba essere favorito dai pubblici poteri rappresenta la grande innovazione: ne consegue, sul piano dell’azione amministrativa, un ritrarsi dell’iniziativa pubblica ove l’esercizio dell’attività da parte dei privati risulti idoneo allo scopo.

L’ambito di tali “attività di interesse generale” è segnato da un confine per definizione assai mobile in quanto indicato solo da un criterio connesso alle istanze che vanno affiorando via via nella collettività. Esso senz’altro ricomprende: scuola, ambiente, teatro e iniziative culturali, attestazioni di qualità, circolazione di dati bancari, documentazione, sport ed anche

³ Cfr. il mio *Principio di sussidiarietà e regolazione dell’iniziativa economica privata. Dal controllo statale a quello delle Autorità amministrative indipendenti*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, 259.

l'attività svolta dalle agenzie di *rating* (quanto al controllo su queste ultime occorrerebbe chiedersi chi e come dovrebbe esercitarlo, vista l'influenza che simili organizzazioni sono in grado di imprimere alla realtà economica). Il modello di base è sicuramente dato dal volontariato, bacino variegato di realtà ove si manifesta al massimo grado quella "vicinanza" dei soggetti interessati (ossia portatori dell'interesse di volta in volta da ritenersi "generale") con coloro che, senza intento lucrativo, intendono prendersene cura.

Un altro importante bacino viene dal novero delle imprese sociali, regolate dal d.lgs. n. 155 del 2006, su cui torneremo tra poco.

Molte delle attività di interesse generale hanno una valenza pubblicistica, nel senso che costituiscono, fisiologicamente, materia di *munera* amministrativi. Ma sarebbe riduttivo limitare il novero delle iniziative in cui l'agire dei privati va favorito all'azione "a contenuto amministrativo" perché, in concreto, molte attività possono presciderne.

All'azione che si caratterizza per il "contenuto amministrativo" conseguono l'applicazione della disciplina sul procedimento, che è rivolta, infatti, anche ai «privati preposti all'esercizio di attività amministrative» (art. 1, comma 1-ter, l. n. 241 del 1990) nella parte in cui le norme non attengono strettamente all'azione della pubblica amministrazione: essa opera, quindi, con riferimento ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza ed al principio di parità di trattamento.

Ci si è chiesti se ne resti fuori l'attività di impresa perché retta dagli artt. 41 e 43 Cost., ovvero quale rapporto debba intercorrere tra il principio di sussidiarietà e l'iniziativa economica privata. In realtà le attività per cui opera il principio di sussidiarietà sono connotate teleologicamente, non per fattispecie.

In ogni caso è preminente l'art. 41, comma 3, Cost. là dove stabilisce che l'attività economica privata può essere «indirizzata e coordinata a fini sociali». Anche lo scopo di lucro è, dunque, compatibile con l'interesse generale dell'attività e non esclude quindi *a priori* che i privati, i quali persegua il secondo avendo di mira anche il primo, possano invocare l'art. 118, comma 4, Cost., perlomeno sino a quando il settore pubblico non ritenga di avocare a sé l'attività ove riesca a fornire alla collettività la

stessa utilità ad un costo inferiore: laddove, quindi, non vi sia margine per il sussidio.

È poi, ormai, pacifico che l'impresa (anche nelle forme disciplinate dal libro V del codice civile) possa essere orientata a «realizzare finalità di interesse generale» a seguito dell'emersione positiva del multiforme ambito del c.d. terzo settore, dell'«impresa sociale» (d.lgs. n. 155 del 2006), dove, emblematicamente, si eleva il fine sociale a criterio distintivo di un'attività (regolata ora da norme speciali) prescindendo dalla veste giuridica assunta da chi intende svolgerla per per seguirlo.

Ed è ancora il d.lgs. n. 155 del 2006 a fornire, all'art. 2, un utile e denso elenco di settori ove possono essere scambiati «beni e servizi di utilità sociale»: elenco che, da lì estrapolato, rappresenta anche un'attendibile e preziosa ricognizione più generale della sfera di incidenza del principio di sussidiarietà.

Viene infine da chiedersi se tra le attività rette dal principio di sussidiarietà possa essere inserita anche la normazione di diritto privato [che, come ricordavo, sotto la voce «ordinamento civile», rientra tra le prerogative dello Stato: art. 117, lett. *l*, Cost.].

386

Non si può dire che, se così fosse, vacillerebbe il principio gerarchico in favore di una regola di competenza; ma certamente l'esigenza di favorire la disciplina dei privati e di non dettare regole se non in assenza di una idonea regolamentazione spontanea istituisce un parametro di legittimità costituzionale sulla stessa competenza normativa. La materia dei codici di autoregolamentazione, deontologici o di condotta che dir si voglia è un esempio eloquente. Ancor più significativo è quello dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che la riforma dell'art. 360, n. 3, c.p.c. ha inserito accanto alle «norme di diritto», consentendo il ricorso per cassazione anche in caso di loro violazione o falsa applicazione.

Indubbio, infine, che la giurisdizione sia «attività di interesse generale»: ne è un esempio il riconoscimento dell'arbitrato, quale modello decisivo e di definizione delle controversie alternativo alla giurisdizione statale (art. 806 c.p.c.). Qui il principio di sussidiarietà orizzontale può spiegare appieno la sua efficienza interpretativa, inducendo a capovolgere il criterio, pacifico, secondo cui, nel dubbio, debba operare il *favor* per la giurisdizione pubblica.

Ritengo assimilabili alle attività di interesse generale anche quelle ad esse strumentali: tra queste, soprattutto, il sovvenzionamento. Il tema interfi-
risce con la politica fiscale: qui al principio di sussidiarietà sociale va riconosciuto il ruolo di favorire scelte volte alla deducibilità dei costi e delle sovvenzioni strumentali ad iniziative di interesse generale. In altri termini il mecenatismo, che alimenta la sussidiarietà, dovrebbe fruire di un trattamento fiscale adeguato a favorirne lo sviluppo, così come accade in molti altri paesi.

3. - Rapporto con l'autonomia privata.

Se il principio di sussidiarietà renda l'autonomia privata fonte del diritto è quesito, in fondo, ozioso⁴, che involge il tema, noto, della pluralità degli ordinamenti giuridici⁵.

Esso, invece, incrementa la regola della tendenziale non interferenza della legge sugli atti di autonomia privata, che si ricava dall'art. 1322 c.c.

Quali corollari del principio di sussidiarietà possono ipotizzarsi nella fe-
nomenologia delle attività private e dei modelli di tutela?

387

Senza pretesa di completezza: la preferenza per la giustizia privata; l'am-
pliamento della legittimazione ad agire e a sindacare gli atti amministrati-
vi⁶; i codici deontologici, talvolta espressamente richiamati da norme (per
esempio dal c.d. codice della *privacy*) e applicati come usi (*ex* artt. 1374 e
1340 c.c.); analogamente le linee guida, i protocolli; i codici di autodisci-

⁴ Sul tema, nel senso che le regole negoziali sono norme giuridiche, v. B. SCORZA, *Gli statuti degli enti associativi con particolare riguardo alle società di commercio*, Roma, 1934; L. FERRI, *L'autonomia privata*, Milano, 1959.

⁵ V.W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, rist., Milano, 1963; C.M. BIANCA, *Le autorità private*, Napoli, 1977.

⁶ Con riferimento, ad esempio, all'associazione Italia Nostra v. TAR Campania Salerno 8 novembre 2011, n. 1769 (sent.), in www.giustizia-amministrativa.it, e, più di recente, TAR Lombardia Brescia, 15 luglio 2013, n. 668 (sent.), *ibidem*, che, nell'ammettere la legittimazione di un Comitato di cittadini proprietari o residenti in alcuni Comuni limitrofi all'aeroporto di Bergamo interessati da un provvedimento di zonizzazione acustica, dichiara di seguire quell'indirizzo del Consiglio di Stato (in part. la sentenza del 22 marzo 2012, n. 1640) che statuto il potere di impugnativa agli enti non iscritti nell'apposito elenco «purché volti per finalità di tutela ambientale e caratterizzati da presenza sul territorio e attività non episodiche»; e ciò in quanto detto orientamento, pur non univoco, è ritenuto «maggiormente consono al principio di sussidiarietà orizzontale (...) per cui in sintesi i pubblici poteri devono promuovere, non limitare, la spontanea iniziativa dei privati».

plina; gli statuti degli enti privati in generale e quelli delle fondazioni bancarie in particolare⁷, dove il principio di sussidiarietà diventa criterio di valutazione dei controlli sulle persone giuridiche private.

Con specifico riferimento alle fondazioni bancarie, create in modo del tutto singolare dalla legge che ha determinato in via normativa l'ambito della loro autonomia, è possibile un'osservazione. In questo speciale caso, la stessa genesi del fenomeno – storicamente e quantitativamente circoscritto –, connessa all'origine bancaria pubblica del patrimonio, spiega la rigidità del modello organizzativo e l'individuazione cogente degli scopi (limitati ai settori ammessi) perseguiti dalla normativa di riforma culminata nel 2001; giustifica altresì alcune peculiarità, quali i controlli della pubblica autorità, che discostano la disciplina di dette fondazioni dal diritto comune, pure applicabile in quanto compatibile⁸.

Un altro ambito di incidenza del principio in esame è dato dai modelli contrattuali elaborati dall'UNI Ente Italiano di Unificazione, che è un'associazione privata, dalla quale è promanato lo schema del contratto di *global service* per le amministrazioni pubbliche richiamato dall'art. 28, l. n. 448 del 1998 (contratto “a risultato”: dunque si tratta di contratto innomi- nato, con mistione del mandato e dell'appalto di servizi).

Occorre, inoltre, chiedersi se il principio di sussidiarietà possa essere applicato per stabilire la portata delle norme inderogabili. Sono incline alla risposta affermativa. L'inderogabilità di una norma, infatti, non va concepita secondo una rigida geometria di fattispecie “gabbia”, ma va letta in funzione dell'interesse che essa presidia.

La stessa inderogabilità può essere messa in discussione, in relazione alle circostanze in cui viene in considerazione e del bilanciamento tra le situazioni soggettive che tutela e quelle compromesse dalla sua applicazione: attraverso, cioè, una valutazione della proporzionalità del rimedio (ad es. in tema di decadenze e formalismi ecc.).

⁷ Sul tema v. Cons. Stato, sez. cons., 26 marzo 2004, n. 2680, in *Foro amm. Cons. Stato*, 2004, 958, e Corte cost., n. 300 del 2003 e n. 301 del 2003, sulla natura privata delle c.d. fondazioni bancarie e sulla non interferenza con le potestà legislative regionali, alle quali esse si sottraggono, in *Foro it.*, 2006, I, 1324, con nota di C. GIORGANTONIO; in *Giur. it.*, 2004, 627, con nota di R. CARANTA; in *Corr. giur.*, 2003, 1570, con nota di G. NAPOLITANO; in *Foro amm. Cons. Stato*, 2003, 2832, con nota di S. FOÀ; in *Giornale dir. amm.*, 2003, 1263, con nota di M. CLARICH e A. PISANESCHI.

⁸ Cfr. il mio *Fondazioni bancarie e categorie civilistiche*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2002, 739 ss.

Occorre, dunque, tendere all'adeguamento delle disposizioni inderogabili agli interessi a cui esse sono rivolte, come altrove ho osservato⁹. Una prescrizione formale, ad esempio, può essere in qualche misura modellata sull'assetto di interessi, attenuando così le modalità di tutela approntate in funzione dell'interesse regolato dalla norma inderogabile in presenza di particolari circostanze che rendono la situazione concreta non perfettamente sovrapponibile con quella disciplinata in via cogente e meritevole di un trattamento "modulato".

Da qui la necessità di uscire dalla "gabbia" per meglio risolvere il caso concreto (nell'ambito dei contratti misti si pensi, in particolare, al caso della donazione mista ed al dibattuto tema della sua forma o a quello del comodato oneroso di immobile urbano).

La prescrizione formale, dunque, pur prevista da una norma imperativa, deve poter essere adeguata. E l'operazione coinvolge il principio di proporzionalità che va coordinato con quello di sussidiarietà onde ricavare un utile, nuovo, criterio di risoluzione dei conflitti di norme nell'area dei contratti atipici.

L'applicazione pratica del principio di sussidiarietà può dar luogo, dunque, alla disapplicazione della norma imperativa in relazione all'esigenza di operare una riduzione teleologica.

La copertura costituzionale suggellata nel quarto comma dell'art. 118 potrebbe allora conferire un senso ad operazioni simili. In tal modo si realizzerebbe la saldatura della sussidiarietà con la ragionevolezza, l'adeguatezza e la proporzionalità, con il risultato ulteriore di favorire l'operatività di questi parametri anche tra i privati.

Questa potrebbe essere una delle ricadute dell'infrangersi del monopolio del potere pubblico nello svolgimento di attività di interesse generale determinato dalla riforma del titolo V, che ha impostato su nuove basi, tendenzialmente paritarie, la cura di tali attività.

⁹ V. il mio *Contratti misti: variazioni sul tema*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, I, 112. Il tema è vagliato anche da D. DE FELICE, *Principio di sussidiarietà ed autonomia negoziale*, Napoli, 2008, spec. 86 ss.

4. - Sussidiarietà e fonti.

La riforma dell'art. 118 Cost. ha delineato un nuovo capitolo della teoria delle fonti?

Ci sono due tendenze contrastanti. La materia degli usi (art. 1340 e art. 1374 c.c.) è stata erosa, a partire dagli anni '90, da un moto di "delegificazione" (l. n. 400 del 1988), e cioè di diffusione e frammentazione della potestà normativa a favore delle autorità indipendenti; è questo un moto opposto alla sussidiarietà, perché le autorità indipendenti sono lo Stato. Con tale processo, tuttavia, non si è inteso valorizzare l'autonomia dei privati, ma piuttosto ridurre l'ambito di operatività della legge ordinaria per ampliare quello della normazione di secondo livello¹⁰.

La formazione stessa delle autorità indipendenti è, in un certo senso, la negazione della sussidiarietà e invade, in qualche misura riducendolo, il campo d'azione dell'autoregolamentazione privata.

Lo si spiega in funzione degli interessi presidiati, dalla cui specificità consegue l'istituzione di ordinamenti sezionali. Ma l'importante è che la "sezionalità" preesista alla istituzione dell'autorità indipendente e non sia da questa prodotta.

Si potrebbe dire che quella delle autorità indipendenti è un altro tipo di sussidiarietà, né sociale (orizzontale) né istituzionale (verticale): un *tertium genus* in cui si realizza la devoluzione del potere normativo ad un ente vincolato (formalmente) dal potere esecutivo e dagli enti territoriali.

Certamente, però, la sussidiarietà è un vincolo ed un criterio interpretativo costituzionale. Allora essa serve, quale vincolo, per censurare l'attività di normazione delle autorità amministrative indipendenti (dinanzi al giudice amministrativo). Potrebbe servire per censurare – sul piano della legittimità costituzionale – la stessa istituzione dell'autorità amministrativa se l'attività è sufficientemente svolta dai privati. Può servire, come abbiamo visto, per fissare i termini di applicazione di norme imperative.

Vi è, infine, una congiunzione tra sussidiarietà (intesa come attribuzione del potere ai privati) e attività di normazione delle autorità indipendenti mediante la partecipazione a quest'attività da parte dei privati: ma qui si

¹⁰ Cfr. sul punto il mio *Fonti legali e usi*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 519.

pone il problema della legittimazione e della scelta degli interlocutori (le autorità indipendenti, sotto questo profilo, non devono porre limite all'accesso all'interlocuzione, pena l'illegittimità).

Ogni qual volta è introdotta una nuova norma occorre chiedersi cosa accadrebbe se non ci fosse: quale, dunque, sarebbe il sistema se non fosse stato introdotto il comma 4 nell'art. 118 Cost.?

È stata davvero incrementata la potestà autoregolamentare privata e, alla prova dei fatti, risultano i privati consapevoli, per così dire, di tale incremento e in grado di profittarne?

Esiste o, meglio, resiste una certa “cultura della legge” che sembra preferire l'adozione di provvedimenti normativi per regolare materie laddove sarebbe (ed è) sufficiente la libera esplicazione della pura autonomia dei privati.

Significativo e simbolico in tal senso il tentativo, rimasto ad oggi infruttuoso, sebbene reiterato in varie forme e con varie sigle, di regolare le unioni civili.

È noto come vi sia un gran parlare della necessità che la legge provveda a dettare una disciplina di “tutela” su aspetti della vita privata che presentano anche innegabili risvolti patrimoniali e che, tuttavia, ben potrebbero (e possono, allo stato) essere regolati in totale autonomia dai privati stessi portatori di quelle esigenze, con gli strumenti generali noti e già disponibili (quali, fra tutti, gli atti di autonomia).

In quest'ambito l'istanza di tutela, più che rivelare autentiche lacune normative, è, di contro, esemplare dell'anelito verso il “riconoscimento” statale, formale, delle proprie scelte di vita. Si potrebbe pensare, invece, che, dove non occorre la legge – ferma, nel caso di intervento, la competenza dello Stato a mente dell'art. 117, comma 2, lett. *l*), Cost. –, soccorre l'autonomia privata.

I termini della questione vanno quindi ribaltati per giungere alla conclusione che è semmai la legge a “sussidiare” l'autonomia privata là dove lo Stato ritiene che la materia (o un suo specifico aspetto, come in ambito familiare e parafamiliare) debba ricevere una disciplina di rango normativo, e che, dunque, la potestà dei privati di autoregolamentarsi debba – corrispondentemente – arretrare.

Un'ultima considerazione e una conclusione necessariamente aperta: in una società “liquida”, come quella in cui viviamo, gli abusi dell'autonomia sono più insidiosi.